

Tribunale di Salerno
Sentenza n. 2133/2026 del 07-04-2026

TRIBUNALE DI SALERNO ###

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, ### in persona del G.O.P., dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. nnr. 5148/2023, vertente TRA Comune di ### in persona del ### p.t., dott.ssa ### (c.f. ### - p.iva ##), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione e in virtù del disposto dell'art. 2 del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale, dall'avvocato ### (c.f. ###) e dall'avvocato ### (c.f. ##); - opponente - E ### nato a ### del ### il ### e residente in ### alla via G. ###, n. 18, (c.f. ##), in qualità di erede di ### rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso per decreto ingiuntivo nr 1003/2023 - r.g.nr 3617/2023, dall'avvocato ### D'### (c.f. ##) e dall'avvocato ### (c.f. ##), entrambi del ### di ### presso i quali è elettivamente domiciliato in ###, alla via ### n. 71; - opposto -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1003/2023 - R.G. 3617/2023, emesso dal Tribunale di ### in data ##.

RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di ### in persona del ### p.t., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### per spiegare tempestiva opposizione avverso il suindicato d.i., con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell'odierno opposto, dell'importo di € 8.085,00, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 145,50 per spese, € 540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, cnap ed iva come per legge, quale differenza fra la somma versata per la concessione di edicola funeraria cimiteriale e l'importo effettivo dell'opera, come determinato

dal ribasso da parte dell'impresa aggiudicatrice dei lavori.

Quanto alla fase monitoria, il ricorrente assumeva di aver sottoscritto, in data ###, apposito contratto con il Comune di ### per la concessione di edicola funeraria cimiteriale di "### A", da costruirsi nel nuovo cimitero sito in via della ### rilevando che il costo della concessione veniva stabilito dall'ente comunale, per ogni concessionario aggiudicatario, nella somma di € 23.100,00, da versarsi attraverso acconti periodicamente scadenzati e con versamento del saldo finale non oltre trenta giorni successivi alla consegna dei lavori del lotto. Contestualmente, il Comune concedente si impegnava a restituire quanto eventualmente versato in eccedenza da parte del ricorrente a seguito dell'espletamento della gara per l'appalto dell'opera e nella misura del ribasso pattuito.

A tal riguardo, precisava che il contratto di concessione prevedeva espressamente che "...per un'edicola di ### A il costo presuntivo complessivo di concessione e costruzione è pari ad € 23.100,00 (...). ### effettivo sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal Comune entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori".

Esponendo che, in seguito all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, risultava aggiudicataria dell'appalto, con un'offerta al ribasso del 35%, l'A.T.I. ### srl - ### piante ### di ### ed essendo l'edicola funeraria concessa, ultimata nelle lavorazioni, collaudata e consegnata, provvedeva il concessionario al versamento integrale dell'importo stabilito nella convenzione di assegnazione (come da versamenti allegati) tuttavia, il Comune dal canto suo, non provvedeva alla restituzione delle somme versate in eccedenza, come contrattualmente previsto.

Per tali motivi, il ricorrente chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, con cui il Tribunale di ### ingiungeva al Comune di ### il pagamento, in suo favore, della somma di € 8.085,00, oltre interessi, nonché delle spese della procedura, quantificate in € 145,50 ed onorari di difesa in € 540,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Con la spiegata opposizione, il Comune di ### chiedeva al Tribunale la revoca del predetto decreto, sostenendo l'inesigibilità del credito in quanto sottoposto alla condizione dell'ultimazione dei lavori di tutto il complesso cimiteriale nonché l'inesattezza del relativo ammontare. ### rilevava che le opere relative all'ampliamento del cimitero cittadino di ### sito in via della ### fossero ancora in corso di ultimazione e solo il loro completamento, con redazione del relativo quadro economico di spesa definitivo, avrebbe consentito di individuare l'esatto ammontare delle somme da dare in restituzione ai concessionari aventi diritto.

Rilevava che le somme da restituirsi ai concessionari non potevano discendere dalla semplice applicazione del ribasso di offerta al costo di concessione, così come prefigurato dal ricorrente, in quanto il costo della concessione veniva rapportato non già alla posta contabile relativa ai lavori bensì al costo complessivo dell'intervento, come coacervo di lavori, somme a disposizione e quote di accantonamento.

Infine, deduceva l'inesigibilità del credito richiesto, in quanto, non essendo ultimati i lavori, non era nemmeno decorso il termine di 30 giorni dall'ultimazione degli stessi cui il contratto di concessione subordinava la restituzione, da parte del Comune, di eventuali maggiori somme versate.

Si costituiva in giudizio ### il quale ribadiva il proprio diritto a vedersi restituite dal Comune di ### le somme richieste con il procedimento monitorio.

Rilevava che il prezzo presuntivamente pattuito in concessione era di € 23.100,00, puntualmente versati dal ricorrente con l'espresso impegno contrattuale del Comune a restituire quanto versato in eccedenza dall'opposto.

Precisava che la determinazione dell'eccedenza era subordinata al ribasso offerto dall'aggiudicatario dei lavori di progettazione ed esecuzione del cimitero e che la somma in eccedenza, come da accordi, doveva essere versata alla concessionaria trascorsi trenta giorni dalla consegna dei lavori, aggiudicati con un ribasso del 35% ed infine che, al momento della consegna della cappella al ricorrente, si avverava la condizione dell'ultimazione dei lavori dedotta all'art. 9 del contratto.

Invero, l'avvenuto collaudo del lotto A e la consegna della cappella cimiteriale

in favore dell'odierno opposto, a dire della difesa, concretizzavano la condizione dedotta all'interno del contratto di concessione, ossia l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Tanto, peraltro, risultava confermato dallo stesso ente locale che, in data ###, al fine di tranquillizzare i concessionari in ordine ai tempi ed alle modalità della restituzione delle maggiori somme sborsate, comunicava agli stessi: "...al fine di dipanare i dubbi avanzati da più titolari di contratto, si conferma in pieno che, dopo la consegna delle opere del primo e del secondo lotto si provvederà, ai sensi dell'art. 9 comma 3, del contratto sottoscritto dalle ###, alla restituzione delle somme versate in più" .

All'udienza del 16.04.2024, il Giudice prendeva atto della convergenza delle parti rispetto alla proposta conciliativa formulata, ovvero con la previsione del pagamento di € 5.000,00, a carico del Comune di ### in favore di ### a tacitazione di ogni pretesa nonché di € 1.190,70 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed € 145,50 per contributo unificato.

Con note d'udienza depositate il ###, l'Avvocatura Comunale di ### confermava l'intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti ex art.185 bis c.p.c., come risultava, peraltro, dalla già depositata determina 170 del 13.02.2024 di liquidazione della somma oggetto di conciliazione giudiziale di euro 5.000,00. Pertanto, si chiedeva al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e revoca del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 04.06.2024, il Giudice prendeva atto dell'accettazione della proposta conciliativa ma non dell'eseguito pagamento, di conseguenza rinviava nello stato all'udienza del 30.09.24 onde consentire il perfezionamento della procedura di pagamento. Successivamente, rinviava per rimessione della causa in decisione, atteso il carico di ruolo, all'udienza del 16.09.25, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.

In data ###, si costituivano per l'ente locale opponente, in sostituzione dell'avv. ### gli avv.ti ### e ### i quali allegavano la sentenza della Corte d'Appello di ### nr. 611/2024, con la quale la Corte, accoglieva le spiegate

ragioni del Comune così determinandolo ad assumere un diverso atteggiamento rispetto alle precedenti adesioni alle proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c. e pertanto, all'udienza del 27.01.2026 celebrata in modalità telematico-scritta mediante deposito di note scritte, i nuovi difensori, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi.

Tanto premesso, si ritiene vada dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in forza dell'accordo conciliativo raggiunto nel corso del giudizio. Avendo, infatti, parte istante accettato la proposta conciliativa così come formulata dal giudice, quest'ultimo dovrà solo prendere atto dell'avvenuta conciliazione della vertenza e dichiarare cessata la materia del contendere non rilevando il successivo mancato pagamento, atteso il consenso espresso rispetto alla transazione ne potrà rilevare la sentenza richiamata ed allegata dai nuovi difensori costituitisi, pronunciata dalla Corte d'Appello in quanto la pronuncia che fa stato tra le sole parti del relativo giudizio e non passata ancora in giudicato risulta intervenuta in momento successivo all'accettazione della proposta conciliativa da parte dell'ente locale opponente.

Pertanto, secondo l'autorevole insegnamento del Supremo Collegio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere una volta avuta notizia di fatti sopravvenuti e riconosciuti dalle parti, da cui derivi l'eliminazione del contrasto fra le stesse, con il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale su quanto costituiva l'oggetto della controversia (Cass.95/9781; Cass. 95/4151), atteso che dal componimento degli opposti interessi deriva il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti stesse, così come disciplinato dall'art.100 c.p.c.

Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniquale volta non si possa dare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio,

dunque gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).

La deroga, quindi, al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda trova giustificazione alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.

Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire quindi venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che quale condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, determina il venir meno sia dell'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n. 884/2012 che ha stabilito che:

"Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse). Si tratta di una sentenza di rito, che determina il passaggio in giudicato solo della circostanza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione di un particolare procedimento (quello che conclude il processo con la sentenza di cessata materia del contendere), ma, proprio perché sentenza di rito, non preclude la possibilità di ripresentare le medesime domande in un successivo processo; ribadita la natura di pronuncia di mero rito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, va pure rilevato che essa non è in grado di acquisire giudicato su alcuno dei fatti dedotti nel giudizio in cui è resa, ma solo sulla diversa circostanza del venir meno dell'interesse a proseguire; ma, appunto, a proseguire proprio quel giudizio in

cui è resa, impregiudicato - se non altro, per il solo fatto della declaratoria - ogni altro aspetto, perché altrimenti la limitazione endoprocessuale della sua valenza sarebbe radicalmente vanificata".

La declaratoria di cessazione della materia del contendere, nel caso in esame, comporta anche la revoca del d.i. opposto, considerato che, come affermato dalla Suprema Corte: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione" (cfr. Cass. Sez. I sentenza n. 13085 del 22.5.2008; Cass. ### Sez. Lav. n. 4531 del 10.04.2000).

Tutto ciò chiarito, conformemente agli accordi intercorsi in corso di causa, resta fermo l'obbligo del pagamento in favore dell'opposto, da parte dell'opponente Comune di ### di € 5.000,00, a tacitazione di ogni pretesa, nonché di € 1.190,70 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed € 145,50 per contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale di ### in persona del G.O.P., dott. ### definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarata cessata la materia del contendere e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1003/2023 - R.G. n. 3617/2023, emesso dal Tribunale di ### in data ###;
- 2) Conformemente alla conciliazione intervenuta in corso di causa, dichiara fermo l'obbligo del pagamento in favore dell'opposto, da parte dell'opponente Comune di ### di € 5.000,00, a tacitazione di ogni pretesa, nonché di € 1.190,70 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge ed € 145,50 per contributo unificato, con attribuzione in favore del difensore.

Così deciso in ### lì 03.04.2026 Il G.O.P. Dott. ###

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 2133/2026 del 07-04-2026 Tribunale di Salerno reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/salerno/2026/2133.html#0ba44>